

**9 - FOGLIO INFORMATIVO**  
relativo alle operazioni di  
**ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Soc. Coop.  
Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc  
Sede amministrativa in SANT'ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Sottobraida snc  
Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630  
E mail [trasparenza@bccmontepruno.it](mailto:trasparenza@bccmontepruno.it) - sito internet [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - C. F. n. 00269570651  
Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159517.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se l'anticipazione gli viene accreditata in conto corrente, permettendo così il relativo utilizzo. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.**



<i>INTERESSI</i>		
VOCI	COSTI	
TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO	TASSO NOMINALE	
a) per utilizzo nei limiti del fido accordato	EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 7,50	Il tasso di interesse viene variato con decorrenza il <b>primo giorno di ogni mese</b> , sulla base dell'andamento del parametro riferito alla <b>media del mese precedente</b> .  Il valore del <i>parametro EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente</i> viene rilevato dal <b>quotidiano “Il Sole 24 Ore”</b> .  Il valore di tale parametro, al 01/01/2010, quale media mese di dicembre 2009, è pari al 0,724%
b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato:	+ 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido	
c) per operazioni occasionali	EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50	
TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA	+ 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore applicato all'operazione	
PERIODICITA' DI CALCOLO	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore	

DEGLI INTERESSI	al TRIMESTRE e, comunque, all'atto dell'estinzione del rapporto. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
CHIUSURA CONTABILE PERIODICA	coincidente con la fine di ogni periodo di liquidazione, cioè con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno
MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

## VALUTE

L'accredito dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene con valuta conteggiata aggiungendo alle scadenze degli effetti i seguenti giorni fissi (cosiddetti **giorni banca**):

- effetti e documenti a vista su piazza:	6 giorni di calendario
- effetti e documenti a scadenza fissa su piazza:	6 giorni di calendario
- effetti e documenti a vista fuori piazza:	6 giorni di calendario
- effetti e documenti a scadenza fissa fuori piazza:	6 giorni di calendario
<p>E, quindi, calcolando la valuta che avrebbe un unico effetto o documento di importo pari alla somma degli importi degli effetti e dei documenti presentati con un'unica distinta oppure raggruppati dalla Banca per periodi di scadenza.</p> <p>N.B.:</p> <p><u>Le predette condizioni relative alla data di decorrenza della valuta si applicano solo nei casi consentiti dalla normativa di attuazione della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.</u></p>	

## SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale <b>Persone fisiche</b>	0,50% del fido, minimo € 25,00 – massimo € 250,00
--	---

<b>Persone giuridiche</b> - per revisione periodica (almeno annuale) del fido  - per invio comunicazioni periodiche ex art. 118 e 119 d. lgs. 385/93, oltre rimborso spese postali	1,00% del fido, minimo € 100,00 – massimo € 500,00 € 100,00  € 2,80
Consegna di copia del contratto idonea per la stipula	Subordinatamente al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale.
Diritti accessori	A ciascun documento accolto per l'anticipazione si applicano le spese e le commissioni per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.
Altre spese e commissioni	Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal relativo foglio informativo.
Imposte e tasse presenti e future	<i>A carico del cliente – tariffe vigenti</i>

**INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)**

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro e di 20.000 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

<b>Esempio 1</b> <i>Il contratto non prevede l'applicazione né della</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso nominale 8,224%	debitore annuo:	Interessi, su base trimestrale: 29,93 euro
---	-----------------------	-----------------------------	--------------------	---

<i>commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto</i>	Durata: 3 mesi	Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: 6,25 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Altre spese: zero euro	
<b>ISC = 10,00%</b>			
<b>Esempio 2</b> <i>Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 8,224%	Interessi, su base trimestrale: 399,09 euro
	Durata: 3 mesi	Spese collegate all'erogazione del credito: 100,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: 25,00 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Altre spese: zero euro	
<b>ISC = 8,76%</b>			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it).

A prescindere dal risultato degli esempi di ISC innanzi riportati, se il tasso effettivo di ogni singolo rapporto dovesse superare il tasso soglia ai fini della legge antiusura, la banca lo riconduce entro i limiti consentiti mediante l'utilizzo di sistemi automatici.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 1 (uno) giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto:** in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:



**BANCA** DI CREDITO COOPERATIVO  
**MONTE PRUNO**  
DI ROSCIGNO E DI LAURINO

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.